



Luogo di emissione	Numero: 421/CSI	Pag. 1
Ancona	Data: 16/10/2012	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 421/CSI DEL 16/10/2012**

Oggetto: L 82/06 art.9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo di taluni prodotti vitivinicoli nella regione Marche. Campagna 2012/2013

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

- di autorizzare, per la campagna 2012/2013 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2012 atti a dare vini senza DOP/IGP, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata, per le motivazioni descritte nel documento istruttorio, parte integrante del presente atto;
- che l'autorizzazione di cui al primo punto riguarda esclusivamente vini senza DOP/IGP ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto;
- che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel limite massimo di 1,5% vol, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o, limitatamente al mosto di uve, mediante la pratica enologica della concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, nonché, per il vino, mediante concentrazione parziale a freddo;
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VIII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Ancona - Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R. Marche secondo la normativa vigente.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani



Luogo di emissione	Numero: 421/CSI	Pag. 2
Ancona	Data: 16/10/2012	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- regolamento (CE) n. 606 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata sul S.O. n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";
- decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- D.G.R. Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

La sezione A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e succ. mod. e int. prevede, qualora le condizioni climatiche di alcune zone viticole lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, pratica detta comunemente "arricchimento", delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis, paragrafo 2. Poichè la regione Marche è inserita nella zona viticola C, di cui all'appendice dell'allegato XI ter, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata per la campagna 2012/2013 nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % vol.

Il regolamento (CE) n. 606/2009 reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e succ. mod. e int., per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

L'articolo 9, comma 2, della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, con o senza indicazione geografica, dei V.Q.P.R.D (denominati, a decorrere dal 01 agosto 2009, vino senza DOP/IGP, vino IGP e vino DOP, questo ultimo comprendente le DOC e



Luogo di emissione	Numero: 421/CSI	Pag. 3
Ancona	Data: 16/10/2012	

le DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, che modifica il decreto 8 agosto 2008, stabilisce all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. I provvedimenti autorizzativi delle Regioni contengono:

- il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento;
- il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La D.G.R. Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Posizione di Funzione del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca competente per materia a rilasciare la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) per il previsto accertamento.

Tutto ciò premesso, la Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche (CIA Marche) ha presentato in data 04/10/2012, assunta a prot. 0693224|08/10/2012, la richiesta di autorizzazione per la provincia di Ascoli Piceno all'aumento di 1% del titolo alcolometrico volumico naturale per vini generici ottenuti da varietà a bacca bianca, in particolare Malvasia e Trebbiano, prodotti nella vendemmia 2012 visto il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli durante la campagna vendemmiale in corso. La richiesta è stata preceduta da altra comunicazione della stessa organizzazione, trasmessa alla Regione a mezzo posta elettronica in data 03/10/2012. In pari data la Regione la PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola (PF CSI) ha informato della richiesta pervenuta i rappresentanti delle associazioni di categoria regionali che, per le procedure approvate dalla DGR Marche n. 823/2006, possono richiedere l'autorizzazione all'arricchimento dei vini senza DOP/IGP. L'informativa era finalizzata a raccogliere con urgenza eventuali osservazioni o integrazioni alla richiesta inviata da CIA Marche. Si segnala che una Organizzazione di prodotto ha confermato la situazione segnalata da CIA Marche.

Pertanto, secondo le procedure approvate con DGR Marche n. 823/2006, PF CSI ha richiesto ad ASSAM di accertare le condizioni climatiche che giustificano nella provincia di Ascoli Piceno il ricorso all'arricchimento di alcuni prodotti della vendemmia 2012 (nota prot. n. 0695324 del 09/10/2012). Dall'accertamento condotto da ASSAM in provincia di Ascoli Piceno (nota prot. n. 0010837 del 11/10/2012) è emerso il verificarsi di condizioni meteo-climatiche non sempre favorevoli al regolare processo di maturazione delle uve, tali da giustificare il ricorso alla pratica dell'arricchimento. Alla luce della situazione riscontrata si è ritenuto opportuno accertare se tali condizioni avverse si fossero verificate anche in altre aree della regione Marche. A tale fine, con nota prot. n. 0702064 del 11/10/2012, la PF CSI ha chiesto ad ASSAM di estendere l'accertamento a tutto il territorio della regione Marche. Nella relazione integrativa di ASSAM (nota prot. n. 0010937 del 15/10/2012) viene accertato che nel corso della vendemmia 2012 si sono verificate nella regione Marche anomalie meteo-climatiche che hanno determinato condizioni climatiche sfavorevoli all'ottimale processo di maturazione delle uve. In particolare le elevate temperature ed il deficit idrico riscontrato nell'estate scorsa sono responsabili di una riduzione dell'efficienza fotosintetica con conseguente minor accumulo di zuccheri; nel contempo le elevate temperature sono state causa di rapido consumo dell'acido malico, cui è corrisposta una rapida caduta del tenore complessivo di acidità delle uve. Il basso tenore di acidità totale e il peggioramento delle condizioni climatiche registrate agli inizi di settembre hanno determinato un anticipo di vendemmia, soprattutto per i vitigni più sensibili all'insediamento di botrite e marciumi, anche in assenza di adeguato grado zuccherino. Preso atto dell'accertamento condotto da ASSAM, si ritiene che esistano le condizioni per autorizzare su tutto il territorio della regione



Luogo di emissione	Numero: 421/CSI	Pag.
Ancona	Data: 16/10/2012	4

l'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini senza DOP/IGP ottenuti con varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, per un massimo di 1,5% vol, limite previsto dalla normativa comunitaria.

L'elenco delle varietà idonee alla coltivazione nella regione Marche, approvato con DDPF 689/CSI del 19/10/2011, è riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale autorizzazione è concessa a condizione:

- che i prodotti elencati siano esclusivamente ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto,
- che le operazioni di arricchimento siano effettuate secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale vigente e nel limite massimo di 1,5% vol, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o, limitatamente al mosto di uve, mediante la pratica enologica della concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, nonché, per il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

La documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti della PF CSI e a disposizione degli organismi comunitari e nazionali.

Copia del presente atto viene trasmesso, in attuazione dell'articolo 2 comma 5 del DM n. 278/2012 e per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VIII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma e a Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Ancona - Via Seppilli n. 5 - 60128 - Ancona.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola del servizio Agricoltura, forestazione e pesca l'adozione di un decreto avente per oggetto: *"Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 comma 2 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo di taluni prodotti viticoli della vendemmia 2012 nella regione Marche"*, secondo il presente dispositivo.

Il responsabile del procedimento
Silvana Paoloni

- ALLEGATI -

Allegato A- ELENCO DELLE VARIETA' DI UVA PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2012

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Cilieggiolo N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italo B., Sagrantino N., Sangiovese N.,



Luogo di emissione	Numero: 421/CSI	Pag.
Ancona	Data: 16/10/2012	5

Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera grossa N., Vernaccia nera N..